



## **DISEGNI DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GAUDIANO, CASTIELLO, DONNO, LANNUTTI, TRENTACOSTE, MATRISCIANO, ANGRISANI, VANIN, MANTERO, ROMANO, PRESUTTO, DI NICOLA, MAUTONE, MARINELLO, ACCOTO, GARRUTI, DI MICCO, DI MARZIO, GALLICCHIO e FENU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2019

Delega al Governo in materia di imposizione fiscale dei soggetti esercenti attività di impresa nel settore dei servizi digitali

ONOREVOLI SENATORI. - Le imprese dell'economia digitale conseguono fatturati e, conseguentemente, redditi ingenti che i diversi Paesi non riescono ad assoggettare a tassazione. Le maggiori preoccupazioni derivano dall'impossibilità di far riferimento puntuale al criterio della « stabile organizzazione », in quanto le imprese digitali riescono ad espletare le loro attività in contesti diversi dal Paese di residenza senza creare alcun nesso con il criterio della stabile organizzazione.

Attualmente, infatti, il servizio è imponibile se l'utente (o il dispositivo) è localizzato in Italia, ovvero se lo stesso si è appoggiato ad un conto aperto utilizzando un dispositivo localizzato in Italia, o se la trasmissione dei dati è avvenuta nel periodo di imposta considerato. Non si tratta quindi di un'imposta sostitutiva di quelle sul reddito, ma di una imposta indiretta che colpisce la ricchezza rappresentata dal contributo degli utilizzatori a determinati modelli di *business*, in base ad un criterio di territorialità riferito al luogo in cui si trova l'utilizzatore medesimo.

Le diverse soluzioni prospettate non hanno permesso di superare le criticità esistenti. A tal fine è necessario cambiare la prospettiva di osservazione, passando dal concetto di tassa a quello di tariffa.

Il presente disegno di legge delega, nelle more delle disposizioni dell'OCSE, del G20 e dell'Unione europea, parte proprio da questo assunto, ossia dalla necessità di abbandonare il concetto di tassa per parlare di « tariffa pubblica », intesa come prezzo del servizio pubblico reso, avente una base contrattuale.

Il pagamento della tariffa è previsto solo in capo ai soggetti che effettuano transazioni commerciali e che sviluppano nel nostro Pa-

ese un fatturato pari o superiore ad un miliardo di euro.

Al fine dell'individuazione dell'ambito di applicazione della tariffa è necessario creare un nuovo criterio di collegamento basato sulla « presenza digitale significativa » dell'impresa nell'economia di un Paese diverso da quello di residenza, individuata sulla base dei seguenti parametri: esistenza di un numero significativo di contratti conclusi tra l'impresa e i soggetti fiscalmente residenti nel Paese interessato; utilizzo in modo ampio ed esteso dei servizi dell'impresa nel Paese; esistenza di un ammontare rilevante di pagamenti effettuati dagli utilizzatori localizzati nel Paese dei servizi dell'impresa.

Tra gli obiettivi della presente disegno di legge delega vi è anche quello di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale da parte delle imprese dell'economia digitale. Secondo uno studio dell'OCSE del 2015, infatti, le imposte evitate dal *big business* oscillano tra i 100 e i 240 miliardi di dollari l'anno, ossia tra il 4 e il 10 per cento del gettito globale delle tasse sulle imprese. Si fa presente, inoltre, che l'*Institute in taxation and economy policy* statunitense ha rivelato che Amazon, nel 2018, ha realizzato utili per 11,2 miliardi di dollari senza corrispondere alcuna tassa a livello federale beneficiando, altresì, di un cospicuo rimborso fiscale, per complessivi 129 milioni di dollari.

Sono, altresì, demandati ai decreti legislativi la semplificazione normativa nonché il coordinamento con le disposizioni vigenti in materia e le norme di diritto dell'Unione europea al fine di rendere uniforme la legislazione sul punto.

Dall'attuazione del presente disegno di legge delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica, coordinamento e integrazione delle disposizioni vigenti in materia di imposizione fiscale dei soggetti esercenti attività di impresa nel settore dei servizi digitali, nonché delle disposizioni relative all'accertamento e al contrasto all'elusione fiscale dei medesimi soggetti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisionare e aggiornare le disposizioni inerenti la tassazione e la fiscalità in materia di transazioni e servizi digitali, con specifico riferimento all'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo, in particolare, l'introduzione di una specifica tariffa per le transazioni e i servizi digitali;

*b)* procedere all'aggiornamento delle necessarie definizioni al fine di individuare l'ambito di operatività della tariffa di cui alla lettera *a)*:

1) « rete *internet* »: nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 2, lettera *a)*, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, il sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, compreso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la *suite* di protocolli *Transmission Control Protocol* (TCP) e *Internet Protocol* (IP)

definiti dall'*Internet Engineering Task Force* (IETF), che utilizza indirizzi IP e numeri di un sistema autonomo la cui allocazione è coordinata a livello globale dall'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), nonché numeri associati ai servizi della rete *internet* « *port numbers* », i registri dei nomi a dominio, nonché la *Domain Name System* (DNS) *root zone*, coordinati a livello globale dalla IANA;

2) « presenza digitale significativa » dell'impresa nell'economia di un Paese diverso da quello di residenza. Tale presenza è individuata sulla base dei seguenti parametri:

2.1) esistenza di un numero significativo di contratti per la fornitura di servizi conclusi tra l'impresa e i soggetti fiscalmente residenti nel Paese interessato;

2.2) utilizzo in modo ampio ed esteso dei servizi dell'impresa nel Paese;

2.3) esistenza di un ammontare rilevante di pagamenti effettuati dagli utilizzatori localizzati nel Paese dei servizi dell'impresa;

3) « piattaforma tecnologica »: l'insieme di *software*, specifiche tecniche, *standard* e *hardware* organizzato da un fornitore di servizi della società dell'informazione affinché l'utente possa utilizzare particolari *software* o servizi resi disponibili per via telematica ovvero fruire di determinati contenuti digitali attraverso la rete *internet*, ad esclusione dei *software* limitati a usi specializzati e che non sono pertanto di utilizzo generale;

4) « fornitore di servizi della società dell'informazione »: il soggetto fornitore di servizi della società dell'informazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che fornisce *software* o contenuti digitali o servizi resi disponibili per via telematica di terzi fornitori di contenuti e servizi attra-

verso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente;

*c)* provvedere all'elaborazione di un meccanismo di tariffazione inerente l'utilizzo delle reti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *dd)*, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ispirato ai seguenti criteri:

1) applicazione della tariffa solo alle imprese che effettuano transazioni commerciali;

2) previsione della proporzionalità della tariffa in base all'entità del fatturato e applicazione della medesima solo in presenza di un fatturato pari o superiore ad un miliardo di euro;

3) applicazione della tariffa utilizzando il criterio della presenza digitale significativa dell'impresa nell'economia di un Paese diverso da quello di residenza;

*d)* elaborare misure volte al contrasto dell'elusione fiscale da parte delle imprese dell'economia digitale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

*a)* coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative adottate ai sensi della presente legge con le altre leggi vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare e aggiornare il linguaggio normativo;

*b)* verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

*c)* indicazione esplicita delle norme abrogate.

4. Ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

5. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono adottati solo successiva-

mente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, con atto del Ministro dello sviluppo economico, sono individuate forme di consultazione delle associazioni e dei soggetti riconosciuti e maggiormente rappresentativi operanti nel settore di riferimento.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

€ 1,00